MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 5

Imposta ridotta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione e' stabilita nelle seguenti misure:

1) per gli spiriti di 1ª categoria per ogni ettanidro L. 8000;

2) per gli spiriti di 2ª categoria per ogni ettanidro L. 7400. Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono. Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto e' dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente art. 3.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-5-imposta-ridotta-per-lo-spirito-impiegato-nella-fabbricazione-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it